SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 500

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(VASSALLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 OTTOBRE 1987

Modifica dell'articolo 7 della legge 12 agosto 1962, n. 1311, concernente le ispezioni parziali

ONOREVOLI SENATORI. – Il potenziamento dell'attività di vigilanza sul funzionamento degli uffici giudiziari, affidata al Ministero di grazia e giustizia, costituisce una garanzia di migliore efficienza e nel contempo può contribuire a prevenire il verificarsi di illeciti disciplinari e civili, in ordine ai quali si provvede con altri disegni di legge a rendere più precisa la responsabilità dei magistrati.

Nell'esercizio di tale potere di vigilanza, il Ministro si avvale dell'Ispettorato generale, posto alle sua dirette dipendenze dall'articolo 1 della legge 12 agosto 1962, n. 1311.

La legge, tuttavia, consente l'avvio soltanto di inchieste su fatti specifici e di ispezioni generali triennali.

Queste ultime riguardano anche il rispetto degli adempimenti fiscali, sono perciò indaginose e portano a riferire sulle disfunzioni accertate anche molto tempo dopo il loro verificarsi.

Appare utile, per contro, al fine di realizzare il proposto potenziamento della vigilanza, disporre di ispezioni «mirate» con accertamenti limitati ad alcuni aspetti dell'attività degli uffici giudiziari: ad esempio al controllo della produttività di uffici e magistrati.

Ciò postula una limitata modifica legislativa – quella proposta nel testo del disegno di legge – in quanto si è ritenuto che la vigente disciplina delle ispezioni non consente l'esecuzione di verifiche parziali, che escludano il controllo di determinati servizi normativamente imposto (cfr. articolo 5 del decreto ministeriale del 30 ottobre 1958).

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1750)

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il terzo comma dell'articolo 7 della legge 12 agosto 1962, n. 1311, è sostituito dal seguente:

«Il Ministro può in ogni tempo, quando lo ritenga opportuno, disporre ispezioni anche parziali negli uffici giudiziari, al fine di controllare la produttività degli stessi o di singoli magistrati».